



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cap 42013 Piazza Martiri della Libertà, 1 **tel:** 0522 998511 **fax:** 0522 841039
Cod. fisc. e P. IVA 00284720356

**Regolamento distrettuale determinante i criteri di accesso alle
Case Residenza per Anziani accreditate e oggetto di contratto
di servizio
con il Comune di Casalgrande e con l'AUSL di Reggio Emilia**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 27/11/2014

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, come da art. 5 della l.r. 2/2003, e dell'integrata e coordinata rete di servizi e interventi a sostegno della popolazione anziana, i criteri e le modalità di accesso alle Case Residenza per Anziani (CRA) accreditate e oggetto di contratto di servizio con il Comune di Casalgrande e con l'Ausl di Reggio Emilia, con lo scopo di assicurare l'idoneo intervento di assistenza e tutela.

ART. 2 DEFINIZIONE

La CRA si inserisce nel sistema locale dei servizi sociali a rete, di cui alla l.r. del 12 marzo 2003 n. 2; è una struttura a carattere residenziale volta ad assicurare trattamenti socio-assistenziali e sanitari di base a favore di persone anziane non autosufficienti con lo scopo di prevenire ulteriori perdite di autonomia, mantenere le capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali dell'ospite anziano.

ART. 3 DESTINATARI

Possono accedere alle strutture oggetto del presente regolamento:

- a) gli anziani di età uguale o superiore ai 65 anni con diverso grado di non autosufficienza che, in ragione dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio e che non necessitino di specifiche prestazioni ospedaliere;
- b) la persona che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2 secondo comma della l.r. 5/94 (adulto non autosufficiente a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile) certificata dall'U. V. G. (Unità di Valutazione Geriatrica) e/o U. V. M. (Unità di Valutazione Multidimensionale).

Possono usufruire della Casa residenza per Anziani, i residenti nel Comune di Casalgrande.

Rispetto alla titolarità si specifica che:

- l'assistenza agli anziani è garantita dal Comune di residenza (LR 2/2003 art. 4 comma 2);
- per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso la struttura residenziale, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica (Legge n. 328/2000 art. 6 comma 4). In particolare, nel caso in cui l'interessato non assuma la copertura completa della retta, prima di dar corso alle ulteriori procedure, il richiedente sarà inviato al Comune di residenza, per l'assunzione da parte dell'Ente locale stesso degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica, in coerenza con quanto disciplinato nel contratto di servizio.

ART. 4 ACCESSO AL SERVIZIO

Percorso di accesso alla Casa Residenza Anziani

L'accesso avviene su richiesta dell'assistente Sociale Responsabile del Caso che, conclusa l'istruttoria, inoltra relazione al S. A. A. (Servizio Assistenza Anziani distrettuale) per l'attivazione dell'UVG.

L'obiettivo primario dell'Assistente Sociale durante la prima fase dell'istruttoria, è di verificare un bisogno reale ed attuale di ricovero dell'anziano in Casa Residenza Anziani attraverso l'approfondimento dei seguenti indicatori:

- a) condizione sociale e sanitaria dell'anziano
- b) livello di "tenuta" del contesto familiare
- c) impossibilità di attivare altri servizi della rete a supporto della domiciliarità.

4.1 Valutazione di non autosufficienza

Viene effettuata, per l'inserimento nelle graduatorie, dall'U.V.G. distrettuale composta dalle seguenti figure professionali:

- a) medico geriatra
- b) infermiere professionale
- c) assistente sociale

L'U. V. G. effettua la valutazione al domicilio dell'anziano o, se ricoverato, presso la struttura sanitaria o assistenziale; nel caso in cui l'utente si trovi temporaneamente presso una struttura situata in un Distretto Socio-Sanitario diverso da quello di appartenenza, può essere richiesta la collaborazione dell'U.V.G. di quel Distretto.

L'U. V. G., tenendo conto di quanto emerso durante la fase istruttoria riportata nella relazione dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso, effettua la valutazione multidimensionale utilizzando l'apposita scheda e compila il P. I. V. C. (Piano individuale di vita e cura) sottoscritto anche dall'anziano o suo familiare.

Per accedere alla graduatoria l'anziano deve essere certificato non autosufficiente, (secondo quanto stabilito dalle vigenti normative, si intende non autosufficiente la persona che abbia un punteggio pari o superiore a 240 punti della Scala di valutazione socio – sanitaria B. I. N. A. H).

La documentazione di cui sopra attestante l'autorizzazione all'ingresso in CRA sarà inviata tempestivamente al S. A. A. che la trasmetterà al Servizio Sociale anziani del Comune di pertinenza.

Il completamento delle fasi precedenti all'immissione in graduatoria (segnalazione, istruttoria, visita della commissione U. V. G., invio della documentazione) non deve superare di norma i 30 giorni, salvo che per la particolarità e complessità del caso non siano necessari tempi ulteriori e comunque non oltre i 50 giorni.

4.2 Impostazione e gestione della graduatoria

La posizione dell'anziano in graduatoria è determinata dal punteggio della Scala B. I. N. A. H. e dalla valutazione sociale.

I nominativi degli anziani valutati ammissibili in Casa Residenza vengono inseriti in un'apposita **lista di attesa** gestita dal Servizio sociale anziani del Comune di residenza che definirà la priorità di ingresso in base:

- A) al punteggio di non autosufficienza rilevato dalla Scala B. I. N. A. H. compilata dall'U. V. G. (

Grado A	Punteggio BINAH compreso tra 240 e 300	Punti 5
Grado B	Punteggio BINAH compreso tra 310 e 370	Punti 15
Grado C	Punteggio BINAH compreso tra 380 e 440	Punti 25
Grado D	Punteggio BINAH compreso tra 450 e 510	Punti 35
Grado E	Punteggio BINAH compreso tra 520 e 580	Punti 45
Grado F	Punteggio BINAH compreso tra 590 e 650	Punti 55
Grado G	Punteggio BINAH compreso tra 660 e 720	Punti 65
Grado H	Punteggio BINAH compreso tra 730 e 790	Punti 70
Grado J	Punteggio BINAH oltre 800	Punti 75

B) ad una valutazione aggiuntiva riferita unicamente ai fattori abitativi e ambientali, dello stato della rete familiare e sociale, estrapolando dalla Scala B. I. N. A. H. i suddetti fattori ed attribuendo ad essi uno specifico punteggio.

FATTORI ABITATIVI E AMBIENTALI	Punti
l'abitazione è idonea ed i servizi esterni sono fruibili (negozi, uffici)	0
l'abitazione è idonea ma presenta barriere architettoniche e ambientali limitanti la fruibilità dei servizi esterni	3
è impedita la fruibilità completa dei servizi indispensabili (cucina e bagno) all'interno dell'abitazione	10
totale inadeguatezza dell'abitazione: assenza dei servizi fondamentali	14

STATO DELLA RETE FAMILIARE E SOCIALE	Punti
può contare sulla famiglia	0
può contare parzialmente sulla disponibilità della famiglia ovvero dispone della rete informale	4,5
famiglia e rete informale sono disponibili solo se interpellati dai servizi	9
non può contare su nessuno	14

Emergenza Sociale anziani per i quali è necessario attivare immediatamente l'inserimento in una struttura tutelare (indipendentemente dal livello di non autosufficienza certificato dalla scala B. I. N. A. H.). Rientrano in tale livello: anziani soli o anziani con rete familiare gravemente inadeguata che presentano una situazione di totale incapacità a garantire la tutela e l'incolumità dell'anziano a domicilio. La condizione di emergenza sociale, segnalata dal responsabile del caso, viene immediatamente validata dall'U. V. G.

I casi codificati in un tale livello avranno la priorità assoluta per l'accesso in tutte le Case Residenza per Anziani presenti nell'ambito distrettuale.

Si precisano inoltre i seguenti criteri di gestione della graduatoria:

- 1) in caso di parità di punteggio la priorità nella posizione in graduatoria sarà definita tenendo conto della data di presentazione della domanda.
- 2) sarà data precedenza assoluta, indipendentemente dal punteggio di cui alle lettere A) e B) dell'art. 4.2 del presente regolamento, alle situazioni che presentino una valutazione di emergenza sociale;
- 3) entro il mese di gennaio di ogni anno verrà aggiunto d'ufficio un punto per ogni mese di permanenza in graduatoria.

La graduatoria viene aggiornata ogni volta che l'U.V.G. autorizza un nuovo inserimento in graduatoria o un'uscita dalla graduatoria (inserimento in struttura, decesso, ecc.) ed inviata al S. A. A.

Inserimenti sovra comunali

Si stabilisce che per tutti gli utenti inseriti nelle graduatorie comunali che raggiungano un punteggio pari o superiore a 70 punti si possono attivare inserimenti in posti non assegnati al singolo Comune ovvero in posti dedicati di livello sovra comunale. L'eventuale rinuncia di accedere a tale opportunità non comporta l'applicazione di quanto indicato al successivo art.

7.

ART. 5 PROCEDURE D'INGRESSO/ GESTIONE INSERIMENTI

- Ogni qualvolta si renda disponibile un posto letto, specificando se uomo o donna, il coordinatore della struttura ne dà comunicazione al Servizio Sociale del comune referente della lista d'attesa, tramite fax o mail, indicando la data a partire dalla quale il posto è disponibile e la motivazione della disponibilità (es. dimissione, decesso, trasferimento).
- Il Servizio referente provvede, dopo verifica di eventuali casi in essere di condizione di emergenza sociale aventi priorità in ambito distrettuale, all'individuazione dell'anziano avente diritto all'accesso in struttura, nel tempo più breve possibile (non oltre i 7 giorni), salvo carenze nelle liste d'attesa, (nel qual caso il Servizio Sociale del Comune contatta gli altri Comuni per eventuali ricoveri di utenti fuori territorio comunale), sulla base della graduatoria d'accesso, ne autorizza l'ingresso, previa comunicazione al Coordinatore del S. A. A., ed invia al Coordinatore della struttura la comunicazione, via fax o mail, delle generalità dell'anziano, la data dell'ingresso concordata fra l'Assistente Sociale Responsabile del Caso e l'anziano e/o la sua famiglia.
- Il Responsabile del Caso competente provvede a far pervenire al Gestore la documentazione sociale e sanitaria aggiornata relativa all'anziano da accogliere.
- Il Coordinatore della struttura e il R. A. A. (Responsabile delle Attività Assistenziali) fissano un incontro con i famigliari o i referenti dell'anziano per organizzare l'ingresso; provvedono a fare conoscere ai famigliari la struttura ed eventualmente la camera assegnata; informano gli stessi di tutte le regole di gestione e di vita comunitaria della Casa Residenza, e concordano la data d'ingresso e l'orario.

L'assegnatario può richiedere il rinvio del ricovero fino ad un massimo di 15 giorni rispetto alla data stabilita; in tal caso deve impegnarsi comunque al pagamento della quota del posto letto, il cui costo decorre dalla data prevista per l'ingresso.

ART. 6 FIRMA DEL CONTRATTO

Il contratto assistenziale viene compilato e sottoscritto tra il rappresentante dell'Ente Gestore della struttura accogliente e il familiare referente e/o l'anziano.

Nel contratto potranno essere inserite, su richiesta dei familiari, clausole specifiche, accettate dalla struttura ospitante, purché non in contrasto con il regolamento di struttura.

Al momento dell'ingresso la famiglia riceverà copia della Carta dei Servizi e del regolamento del servizio.

ART. 7 RINUNCIA DEL POSTO

In caso di prima rinuncia al posto, l'anziano permane in graduatoria ma viene applicata una decurtazione del punteggio pari al 50%, con conseguente modificazione della posizione in graduatoria.

Per la fattispecie di cui sopra, è possibile una rivalutazione successiva nel caso vi sia un peggioramento della situazione socio-sanitaria dell'anziano, attivando l'UVG.

Dopo la seconda rinuncia l'anziano perde il diritto alla permanenza in graduatoria. Per poter accedere di nuovo alla graduatoria sarà necessario presentare una nuova domanda non prima di 6 mesi dall'esclusione dalla stessa. In entrambi i casi la rinuncia deve essere formalizzata per iscritto dall'interessato o da un suo familiare.

ART. 8 RIESAME DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA

La Commissione UVG provvede alla rivalutazione degli anziani presenti in graduatoria ogni due anni. Gli anziani possono essere rivalutati anticipatamente qualora si vengano a determinare significativi mutamenti nelle loro condizioni sanitarie o sociali. In questi casi l'Assistente Sociale Responsabile del caso può – utilizzando le procedure e gli strumenti a sua disposizione – riconsiderare la situazione e, se necessario, chiederà al SAA la rivalutazione anche da parte dell'UVG. Sulla base della nuova valutazione, la posizione dell'anziano potrà essere modificata nell'ambito della graduatoria.

ART. 9 RECLAMI DA PARTE DI UTENTI E FAMIGLIARI

Entro il termine di 10 giorni consecutivi dalla comunicazione del punteggio ottenuto nella valutazione e della conseguente posizione in graduatoria, l'interessato potrà presentare all'assistente sociale responsabile del caso richiesta di chiarimenti o reclamo con istanza argomentata in forma scritta.

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare riscontro all'istanza di reclamo entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa provvedendo, se necessario, alla rettifica del punteggio.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2015